

Repertorio n.

## **ALLEGATO 3**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE**

**DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ**

**ROMA**

Contratto per atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, per l'acquisizione di n. 20 elicotteri militari monomotore leggeri \_\_\_\_\_ in configurazione Arma dei Carabinieri e relativo supporto logistico e addestrativo, per un ammontare complessivo netto di Euro 174.000.000,00 (centosettantaquattromilini/00), di cui Euro \_\_\_\_\_ per prestazioni urgenti e non programmabili ed Euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00) per prestazioni opzionali; C.I.G. n. **ZE63238691**.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, io \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto.

**TRA**

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione

Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri" di ARMAEREO come risulta dal D.D. datato \_\_\_\_\_.

**E**

la Ditta \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ giusta Procura \_\_\_\_\_ di repertorio, datata \_\_\_\_\_, a rogito del dottor \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

**PREMESSA NARRATIVA**

Premesso che:

- 1) l'Arma dei Carabinieri, per soddisfare le esigenze di ammodernamento della propria flotta aerea, ha chiesto con la lettera n. 171/1-1 in data 18/05/2021, integrata con lettera n. 171/2-2 in data 11/06/2021, l'approvvigionamento di n. 20 elicotteri militari monomotore leggeri, comprensivi di supporto tecnico-logistico integrato, allegando il relativo requisito tecnico;
- 2) con determina a contrarre n. M\_D GARM DAC2021 0000077 in data 23/06/2021, si è stabilito di attivare una procedura ristretta in ambi-

to U.E./W.T.O., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/201;

3) a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° \_\_\_\_\_

Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica

4) le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, come risulta da verbale di aggiudicazione n° \_\_\_\_\_ di Repertorio del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

**CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **PREMESSA NARRATIVA**

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 2**

##### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Ditta \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_, che nel seguito verrà denominata semplicemente "Ditta", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire per conto dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "A.D." le seguenti prestazioni e forniture, come articolate di seguito:

1) PRESTAZIONI PROGRAMMATE RELATIVE A:

1.1) fornitura di n. 20 (venti) elicotteri monomotore leggeri nella specifica configurazione Arma dei Carabinieri, come da Capitolato Tecnico n. 6/\_\_\_\_\_ Sezione 1;

1.2) fornitura degli Equipaggiamenti di Missione elencati in

\_\_\_\_\_;

1.3) fornitura di set di attrezzature per la manutenzione di linea (Aircraft Ground Equipment - AGE) per l'allestimento delle basi dell'Arma presso Pratica di Mare e presso i NEC (Nuclei Elicotteri dei Carabinieri), elencati in \_\_\_\_\_;

1.4) erogazione servizio di supporto logistico alla flotta elicotteri \_\_\_\_\_ CC, secondo le modalità descritte nel C.T. n. 6/\_\_\_\_ Sezione 2;

1.5) erogazione corsi di addestramento a favore del personale Pilota (n. 8 piloti), Specialista Manutentore (n. 40 tecnici manutentori) e Operatore di Missione (n. 2 operatori di bordo), come descritto nel C.T. n. 6/\_\_\_\_ Sezione 3;

## 2) PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE RELATIVE A:

Prestazioni urgenti non programmabili interessanti la Sicurezza del Volo e/o l'operatività degli elicotteri in servizio presso le basi dell'Arma dei Carabinieri, quali ad esempio:

- attività non ricorrenti per lo sviluppo, la progettazione e qualifica relativa ad incrementi capacitivi e/o varianti/integrazioni di requisito alla configurazione \_\_\_\_\_ CC eventualmente richiesti dall'Arma dei Carabinieri;
- attività di assistenza tecnica per eventuali interventi manutentivi di ripristino efficienza elicottero non inclusi nel suddetto servizio di supporto logistico o presso sedi diverse da quelle previste;
- estensione del periodo di servizio di supporto logistico;
- estensione del servizio di supporto logistico per le ore volate in ecce-

denza al minimo garantito annuo per elicottero, secondo le modalità descritte nel C.T. 6/\_\_\_\_ Sezione 2;

- erogazione di ulteriori corsi di addestramento per personale Pilota e/o Specialista;

- estensione del periodo di servizio di "On the Job Training" (OJT);

- fornitura di equipaggiamenti di ruolo, parti di ricambio, attrezzature e copie aggiuntive di PP.TT.;

- indagini tecniche, assistenza tecnica e ingegneristica presso la propria sede ed altre Basi sul territorio nazionale;

- servizi, forniture e prestazioni relativi a sistemi addestrativi, strumenti di ausilio per pianificazione missioni, gestione e supporto manutenzione, ecc.

Le prestazioni e forniture di cui al precedente punto 1) si intendono articolate in Lotti secondo quanto di seguito riportato:

a) Lotti da n. \_\_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_, dettagliati in Allegato \_\_\_\_, relativi alla fornitura di n. 20 elicotteri \_\_\_\_\_ CC come da configurazione definita nel C.T. n. 6/\_\_\_\_ Sezione 1;

c) Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_, dettagliati in Allegato \_\_\_\_, relativi alla fornitura degli Equipaggiamenti di Missione elencati in Appendice \_\_\_\_ all'Allegato \_\_\_\_;

d) Lotti n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_, dettagliati in Allegato \_\_\_\_, relativi alla fornitura di attrezzature peculiari per la manutenzione di linea (AGE) elencati in Appendice \_\_ all'Allegato \_\_\_\_;

e) Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_, dettagliati in Allegato \_\_\_\_, relativi al servizio di supporto logistico per la flotta dei n. 20 elicotteri \_\_\_\_\_ CC per la du-

rata di \_\_\_\_\_ dall'entrata in servizio del primo elicottero;

i) Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_, dettagliati in Allegato \_\_, relativi ai servizi di Addestramento per Piloti, Specialisti Manutentori e Operatori di Missione.

Sono previste le forniture opzionali di servizi come meglio individuate al successivo Articolo 44.

Gli elicotteri \_\_\_\_\_ CC oggetto di fornitura, ivi compresi gli allestimenti, gli equipaggiamenti e le dotazioni, dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalle specifiche tecniche e dai disegni applicabili indicati nel C.T. n. 6/\_\_\_\_\_.

Le attrezzature AGE, di cui ai Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_, dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalle specifiche tecniche e dai disegni applicabili. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 14 (Modifiche, Aggiornamenti e Varianti), la Ditta ha facoltà di fornire in sostituzione dei materiali previsti in fornitura particolari intercambiabili (con funzionalità uguali o superiori) purché riconosciuti tali all'interno delle Pubblicazioni Tecniche. Per i materiali la cui intercambiabilità non è prevista dalle citate pubblicazioni, la Ditta potrà presentarli a verifica qualora tale condizione d'intercambiabilità sia stata preventivamente documentata da un cambio all'interno dei manuali applicabili o da apposita P.T.D. emessa in accordo alla P.T. AER(EP).00-00-5. La verifica di conformità del materiale di cui trattasi sarà eseguita solo dopo che la P.T.D. sarà trasformata in P.T.A. , senza peraltro impedire nel contempo la verifica di conformità, l'accettazione e la consegna di eventuali restanti materiali facenti parte della medesima

presentazione a verifica di conformità. Il periodo intercorrente l'emissione della P.T.D. e della relativa P.T.A. da parte di Armaereo non concorre al calcolo delle penalità di cui al successivo Articolo 28 (Penalità). In caso di rigetto della P.T.D. da parte della D.A.A.A, da formalizzarsi entro 21 (ventuno) giorni dalla ricezione della stessa, il periodo intercorrente il rigetto e la riemissione della P.T.D. aggiornata da parte Ditta concorrerà al calcolo dei termini massimi di approntamento.

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONI GENERALI**

La commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, è regolata dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2102 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, e dalle Linee Guida dell'ANAC in quanto compatibili ed applicabili. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente Commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto e relativi Allegati;

- al Capitolato Tecnico n. 6/\_\_\_\_\_.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà l'articolato del Contratto.

La Ditta si impegna a risolvere, senza ulteriori oneri per l'A.D., eventuali obsolescenze che dovessero scaturire entro la data di approntamento del ventesimo elicottero previsto in fornitura a fronte del presente programma. Tale impegno non sarà esteso per eventuali elicotteri approvigionati a fronte di aumento del quinto contrattuale, le cui date di approntamento dovessero essere superiori a quelle della ventesima macchina.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto avrà la durata di 72 (settantadue) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della P.E.C. di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione del Contratto, ovvero se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Entro la suddetta durata del contratto dovranno essere richiesti i preventivi relativi alle prestazioni in quota non programmata.

Qualora per improrogabili esigenze logistiche o operative non possano essere attivati i suddetti servizi e/o richiesti dei preventivi entro i sovra espressi termini contrattuali, le parti concordano che l'efficacia contrattuale possa essere estesa dall'A.D., mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, alle medesime condizioni e prezzi, fino ad un massimo di 6 mesi

fermo restando l'impegno finanziario contrattuale già assunto.

## **ARTICOLO 5**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Ditta fornirà i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e/o in lingua inglese, secondo quanto previsto dai suddetti Capitolati Tecnici. Eventuali revisioni/aggiornamenti ai manuali o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati nella stessa lingua del documento originale in possesso dell'A.D..

## **ARTICOLO 6**

### **PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA**

Per l'esecuzione delle prestazioni e forniture del presente Contratto, l'A.D. renderà disponibile alla Ditta (quali G.F.E./ G.F.I.), i materiali, i servizi e/o le informazioni elencate all'Allegato \_\_\_\_\_.

I materiali dovranno essere consegnati presso gli stabilimenti Ditta a cura dell'Arma dei Carabinieri in stato di efficienza, entro le tempistiche indicate nel suddetto Allegato.

L'A.D. renderà inoltre disponibili per la Ditta le infrastrutture ed i mezzi governativi (G.F.S./G.F.F.) per assicurare lo svolgimento delle attività di supporto logistico di cui al C.T. n. 6/\_\_\_\_ Sezione 2, le relative richieste da parte della Ditta dovranno pervenire all'A.D. con congruo anticipo, rispetto alla effettiva esigenza, onde consentirne le opportune azioni di coordinamento all'interno della stessa A.D..

Per lo svolgimento delle fasi in volo delle attività addestrative per piloti e operatori di bordo previste dal C.T. 6/\_\_\_\_ Sezione 3, l'A.D. renderà inoltre disponibile quale G.F.E., presso la base di \_\_\_\_\_, un elicotte-

ro \_\_\_\_\_ CC già accettato e consegnato all'Arma dei Carabinieri.

La Ditta dovrà dare evidenza di disporre di idonea assicurazione per l'elicottero riversato, a propria cura e spese con Compagnia di primaria importanza, contro i rischi per di responsabilità civile (R.C.) verso tutto il personale presente a bordo dell'elicottero, verso il terzo sorvolato e per urto in volo, oltre a coprire il rischio di perdita o danneggiamento dell'elicottero stesso, per un massimale di Euro 200.000.000,00.

La Ditta dovrà consegnare le evidenze di copertura assicurativa, per entrambe le fattispecie sopra indicate, all'Ente Gestore Contrattuale almeno quindici giorni prima dell'esecuzione delle attività di volo in argomento.

In caso di addestramento con elicottero della F.A., ai fini dell'operatività di tali assicurazioni il Pilot In Command (PIC) deve essere un Pilota della Ditta in tutte le fasi dell'addestramento.

In relazione al tipo di materiali dell'A.D., la Ditta, alla loro ricezione, è tenuta a:

- accertare che il materiale sia corrispondente e conforme alle richieste, sia completo nelle sue componenti ed integro, segnalando eventuali anomalie entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del materiale;
- effettuare, per il materiale di cui non dispone di banchi prova specifici, il controllo funzionale al momento delle prove dell'elicottero a terra e in volo comunicando tempestivamente, e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dal momento delle prove eseguite, le eventuali anomalie riscontrate;

- effettuare, per i materiali di cui dispone di apparecchiature di prova, il controllo funzionale comunicando tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal controllo eseguito, le eventuali anomalie riscontrate.

Decorsi i suddetti termini, il materiale di fornitura governativa si intende accettato dalla Ditta e quindi efficiente.

Qualora su un materiale G.F.E., già accettato, la Ditta riscontri successivamente ed in contraddittorio con l'A.D. la sua non impiegabilità per avaria sopraggiunta, non imputabile alla Ditta, l'A.D. stessa, per consentire il proseguimento delle lavorazioni, potrà sostituirlo con analogo efficiente. Qualora i materiali G.F.E. destinati a sostituire gli analoghi inefficienti non potessero essere resi disponibili, la Ditta, su richiesta dell'A.D., al fine di evitare ritardi nella prosecuzione delle attività contrattuali, provvederà a propria cura alla rimessa in efficienza o a fornirli nuovi o revisionati come necessario; le relative spese sostenute dalla Ditta saranno oggetto di fatturazione e liquidate nei modi di legge. Al verificarsi di tale circostanza, la Ditta, qualora lo ritenga indispensabile potrà richiedere una dilazione dei termini di presentazione alla verifica di conformità. Di converso qualora la Ditta ritenga di richiedere all'A.D. parte dei materiali, apparati o strumenti che essa Ditta è tenuta a produrre in virtù del presente Contratto, e l'A.D. ne disponga, detti materiali potranno essere forniti su specifica richiesta della Ditta. In tal caso l'A.D. defalcherà l'importo corrispondente dal prezzo contrattuale secondo le procedure di legge, o, in alternativa, disporrà che i suddetti materiali siano forniti successivamente, non installati a bordo degli elicotteri, fermi re-

stando gli obblighi contrattuali tra i quali i termini di consegna e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa A.D..

La Ditta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai materiali di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste dell'A.D..

Per le attività e prestazioni non programmate, i singoli preventivi indicheranno eventuali esigenze di G.F.E che saranno soggette a verifica ed approvazione dall'A.D..

#### **ARTICOLO 7**

##### **ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA ALLA DITTA E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE TECNICHE/DI CONFORMITÀ**

La Ditta è responsabile di tutti i danni e/o sottrazioni di materiali consegnatigli dall'A.D. e pertanto dovrà sopportarne i relativi rischi, ivi compreso il risarcimento del danno. A tal fine la Ditta ha l'obbligo di assicurare i materiali (nelle forme previste dalla legislazione vigente), dandone conferma con apposita dichiarazione da trasmettere all'Ente Gestore Contrattuale.

L'assicurazione deve coprire valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione, dal momento della consegna alla Ditta alla riconsegna all'A.D. dei materiali stessi.

L'assicurazione deve coprire anche i danni provocati, direttamente ed

indirettamente, da tutti coloro che operano sul materiale a terra, compreso eventuale personale dell'A.D., fatte salve le casistiche dovute a dolo o colpa grave operate da personale dell'A.D..

In caso di distruzione o furto del materiale in consegna alla Ditta, in alternativa al rimborso economico, le Parti potranno concordare l'eventuale reintegro del materiale con analogo di pari stato d'uso ed efficienza.

La polizza assicurativa dovrà coprire il rischio con decorrenza dal momento di ricezione del materiale da parte della Ditta e sino alla consegna presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità A.D. in fase di movimentazione/ricezione qualora coinvolta.

## ARTICOLO 8

### PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni e forniture oggetto del Contratto viene convenuto in Euro 150.000.000,00 di cui Euro \_\_\_\_\_ quali prestazioni programmate e Euro \_\_\_\_\_ di prestazioni non programmate, così di seguito suddiviso:

1) PRESTAZIONI PROGRAMMATE per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_ così suddiviso:

2)

Lotto N.	Descrizione	Importo Lotto (€)
	1° Elicottero _____ CC	
	2° Elicottero _____ CC	
	3° Elicottero _____ CC	
	4° Elicottero _____ CC	
	5° Elicottero _____ CC	
	6° Elicottero _____ CC	
	7° Elicottero _____ CC	
	8° Elicottero _____ CC	

<b>Lotto N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Lotto (€)</b>
	9° Elicottero _____ CC	
	10° Elicottero _____ CC	
	11° Elicottero _____ CC	
	12° Elicottero _____ CC	
	13° Elicottero _____ CC	
	14° Elicottero _____ CC	
	15° Elicottero _____ CC	
	16° Elicottero _____ CC	
	17° Elicottero _____ CC	
	18° Elicottero _____ CC	
	19° Elicottero _____ CC	
	20° Elicottero _____ CC	
	Set equipaggiamenti di missione	
	Set attrezzature manutenzione di linea	
	Supporto Logistico di tipo "chiavi in mano" _____ CC ( ___ ° anno)	
	Supporto Logistico di tipo "chiavi in mano" _____ CC ( ___ ° anno)	
	Supporto Logistico di tipo "chiavi in mano" _____ CC ( ___ ° anno)	
	Corsi di addestramento personale pilota e tecnico	
	<b>Importo Totale (€)</b>	

2) La Ditta inoltre si impegna ad eseguire le PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE indicate al punto 2) del precedente Articolo 2 (Oggetto del Contratto) fino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, senza impegno di ammontare minimo per l'A.D.. Qualora tale importo fosse impiegato parzialmente, all'approssimarsi del termine del presente Contratto, l'importo residuale può essere impiegato, su esplicita richiesta dell'Arma dei Carabinieri, previa verifica di fattibilità da parte della Ditta, per l'acquisizione di altre forniture/prestazioni già previste a fronte di altri Lotti contrattuali mediante apposito atto amministrativo.

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo definito. I prezzi per le singole forniture/prestazioni in quota non programmata verranno definiti secondo le modalità riportate

in Allegato \_\_\_\_\_. Per tali preventivi l'Ente Gestore Contrattuale è autorizzato ad approvare importi fino al valore della succitata quota non programmata.

I suddetti prezzi sono onnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a Ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni, è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione ove previsto (DDP INCOTERMS 2021). L'A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in vigore.

La Ditta si impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di import/export.

Il Gestore contrattuale, ove nominato, curerà i procedimenti di cui al Regolamento CE n. 150/2003.

Il prezzo degli elicotteri è comprensivo dell'assicurazione, che la Ditta dovrà stipulare a propria cura e spese con Compagnia di primaria im-

portanza, contro i rischi per di R.C. verso tutto il personale presente a bordo dell'elicottero, verso terzi alla superficie e per urto in volo, oltre a coprire il rischio di perdita o danneggiamento dell'elicottero stesso, durante le attività di collaudo e di volo connesse alla messa a punto sino alla consegna degli stessi all'A.D., per un massimale di Euro 200.000.000,00.

Dal prezzo contrattuale sono escluse le spese inerenti ad eventuali lavori di riparazione e/o revisione dei materiali di fornitura A.D. per gli inconvenienti riscontrati, in accordo con quanto disposto dall'Articolo 6 (Prestitazioni e materiali di fornitura governativa). Tali spese saranno oggetto di appositi preventivi/consuntivi, conteggiati sulla base dei Tassi Orari ed alle condizioni economiche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, da spersarsi a fronte di provvedimenti separati.

I prezzi di materiali e prestazioni di origine USA, il cui valore è indicato per ogni Lotto negli Allegati \_\_\_\_\_, sono soggetti a conguaglio nel caso si verificano, nel corso dell'esecuzione del Contratto, variazioni del cambio USD preso a riferimento per la relativa valorizzazione in Euro.

Il conguaglio da effettuarsi a favore della Ditta o dell'A.D. per effetto delle variazioni del cambio "USD", sarà determinato con la seguente formula:

$$C = E \times (U_0 - U) / U$$

dove:

C = Conguaglio USD;

E = Valore in Euro da conguagliare;

U<sub>0</sub> = Quotazione di riferimento pari a: 1 EURO = \_\_\_\_\_ USD;

U = Quotazione EURO in USD riportata sul sito della Banca d'Italia e relativa al primo giorno non festivo del mese antecedente la data di presentazione a verifica di conformità contrattuale.

Il computo del conguaglio valuta dovrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di accettazione alla verifica di conformità, ovvero da quella effettiva, quale delle due cade dopo. Trascorso detto termine saranno addebitati alla Ditta, per il periodo di ritardo, gli interessi legali sull'importo del conguaglio, qualora il conguaglio stesso risultasse a favore dell'A.D..

La Ditta provvederà al pagamento dell'eventuale conguaglio all'A.D. entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di approvazione da parte dell'A.D. dei conteggi relativi. Trascorso tale termine saranno dovuti all'A.D. interessi legali dal sessantunesimo giorno alla data di effettivo pagamento.

E' in facoltà dell'A.D., a suo insindacabile giudizio e secondo il suo esclusivo interesse, richiedere alla Ditta, in luogo dell'eventuale pagamento del conguaglio a suo favore, calcolato secondo quanto sopra previsto, di fornire prestazioni e/o materiali quotati nel presente Atto per un valore corrispondente al conguaglio a suo favore, secondo i prezzi previsti dal presente Contratto.

Fermo restando l'obbligo della Ditta di presentare i conteggi per la determinazione del conguaglio valuta entro i termini suindicati, qualora la differenza positiva o negativa tra  $U_0$  e  $U$  rientri nei limiti del 4%, non sarà dato corso al pagamento del rispettivo conguaglio a favore di A.D. o Ditta.

Il pagamento dell'eventuale conguaglio a favore della Ditta sarà comunque disciplinato da quanto disposto dall'Articolo 19 (Pagamenti).

La Ditta dovrà fornire i prezzi unitari dei materiali/attrezzature/pubblicazioni tecniche al fine di consentire all'Arma dei Carabinieri la gestione tecnico-amministrativa di detti materiali.

#### **ARTICOLO 9**

**N.A.**

#### **ARTICOLO 10**

##### **CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI**

La Ditta dichiara e garantisce per tutta la durata contrattuale che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 11**

##### **GESTIONE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA**

La gestione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono affidate all'Ufficio Tecnico Territoriale di \_\_\_\_\_ (UTAER \_\_\_\_\_) quale Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandate al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), nominato con atto del Direttore della D.A.A.A. Il D.E.C. potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Rappresentanti dell'A.D. (in seguito denominato RAD) in qualità di assistenti del D.E.C..

La nomina del D.E.C., unitamente al suo recapito/mail, sarà comunicata alla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente Contratto.

La nomina del RAD, unitamente ai rispettivi recapiti/mail, sarà comunicata alla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente Contratto.

Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il RAD, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza delle Basi dell'Arma dei Carabinieri di destinazione degli aeromobili e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti della A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel "DUVRI statico" in Allegato \_\_\_\_ al presente Contratto, nonché alla redazione, approvazione, mantenimento ed ottemperanza del "DUVRI dinamico" quale integrazione del "DUVRI statico".

Tale "DUVRI dinamico" conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del si-

to, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente Contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell'Ente/Reparto della A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 12**

### **LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

I termini massimi ed i luoghi di approntamento alla verifica di conformità per le prestazioni di cui ai Lotti definiti all'Articolo 2, sono riportati negli Allegati da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ al presente Contratto.

Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2) dell'Articolo 2, la Ditta emetterà appositi preventivi e/o consuntivi di spesa secondo le modalità e le tempistiche dettagliate in Allegato \_\_\_\_ al presente Contratto. I termini per la presentazione alla verifica di conformità decorrono dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica mediante P.E.C. dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dell'autorizzazione di anticipata esecuzione.

Qualora i termini massimi contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta al con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

## **ARTICOLO 13**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA**

La verifica di conformità delle prestazioni e forniture oggetto del presente Contratto, sarà eseguita dopo la relativa presentazione di ciascun sin-

golo Lotto o prestazione, da un apposito Organo di Verifica, eventualmente costituito da unico membro, nominato dalla Direttore dell'Ente Gestore Contrattuale.

La suddetta verifica di conformità sarà effettuata secondo le norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal Capitolato Tecnico n. 6/\_\_\_\_\_.

L'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture sottoposte alla verifica di conformità è demandata al Direttore dell'Ente Gestore Contrattuale.

La Commissione di verifica di conformità avrà facoltà di:

- consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apporato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità;
- proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da un formale impegno della Ditta ad eliminare le

suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore dell'A.D., sino alla constatazione da parte dell'A.D. stessa dell'avvenuta eliminazione della suddetta difformità.

Gli elicotteri previsti a fronte dei Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ saranno resi disponibili per la consegna all'A.D. presso i luoghi di verifica di conformità (stabilimenti Ditta) entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D..

Gli Equipaggiamenti di Missione e le attrezzature AGE di cui ai Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_, saranno consegnati all'A.D. presso le Basi dell'Arma dei Carabinieri di destinazione degli aeromobili entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D..

Quanto previsto ai fronte dei Lotti da n. \_\_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_ (servizi di supporto logistico, materiali/attrezzature necessari per le attività integrative di supporto logistico, servizi in abbonamento, corsi di addestramento) e a fronte di eventuali attività di assistenza tecnica richieste sulla quota non programmata del Contratto, non sarà oggetto di consegna, trattandosi di prestazioni di servizio. I materiali di cui alla lista IPL saranno oggetto di consegna al termine dell'attività di Supporto Logistico, così come disciplinato nel Capitolato Tecnico 6/\_\_\_\_ - Sezione 2.

L'A.D. si riserva la facoltà di richiedere la consegna frazionata dei mate-

riali in relazione alle proprie necessità.

Qualora il termine fissato per la consegna dei materiali oggetto del presente Contratto ricada entro il periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine sarà automaticamente spostato al 5° giorno successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi. Tale possibilità è valida solo nel caso in cui la Ditta abbia comunicato, tramite raccomandata A/R o PEC, il periodo di chiusura degli stabilimenti almeno 15 (quindici) giorni prima del suo verificarsi.

#### **ARTICOLO 14**

##### **MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI**

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ARTICOLO 15**

##### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica/di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cau-

se consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta, impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali.

Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore:

- i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

- l'incidente/inconveniente di volo non ascrivibile alla Ditta, il quale procuri danni di natura tale da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità dell'elicottero incidentato. Ove si verificasse tale evenienza, verrà stabilito congiuntamente tra le Parti, nei modi e termini di legge, la nuova scadenza di presentazione alla verifica di conformità dell'elicottero danneggiato o distrutto.

- il danno al motore provocato da ingestione di corpo estraneo, purché la Ditta abbia posto in essere tutte le azioni di propria competenza per evitare il verificarsi di tale evento. Allo scopo la Ditta si impegna ad attuare tutti gli accorgimenti atti a prevenire l'ingestione di corpi estranei regolamentando le attività sul piazzale di volo e parcheggio, nonché nelle aree di prova motore. Al verificarsi di tale evento la Ditta provvederà alla sostituzione del motore con analogo efficiente.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza

maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, preventivamente autorizzati dall'A.D..

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

- a) notificare all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;
- b) inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il Direttore dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi sulla base della proposta del D.E.C..

## **ARTICOLO 16**

### **ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, la Ditta si impegna ad osservare quanto precisato nei seguenti punti:

a) la Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

b) La Ditta si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310, vigente al momento della stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente Contratto. Qualora, nel momento dell'entrata in vigore del presente Contratto, la Ditta non abbia ancora ricevuto la certificazione secondo la norma AQAP-2310, sarà considerata valida, nel transitorio, la certificazione di cui alla norma AQAP-2110.

c) I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità (vds. Lettera f).

d) Nei Paragrafi 2 delle Sezioni 1 e 2 del C.T. n. 6/\_\_\_\_\_, sono indicati i requisiti particolari di qualità che, sebbene non previsti nel documento AQAP contrattuale sopra citato devono essere soddisfatti dalla Ditta.

e) La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. n. 6/\_\_\_\_\_ al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura.

f) La Ditta dovrà presentare alla Stazione Appaltante (oppure all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale) il Piano assicurazione qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "NATO Requirements for Deliverable Quality Plans" entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di esecutività del contratto. La Stazione Appaltante/Ente Gestore precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.

g) Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della Stazione Appaltante per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto nel Contratto.

h) La Ditta presenterà all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale quanto sarà oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da n. \_\_\_ a n. \_\_\_ (elicotteri, equipaggiamenti di missione e attrezzature), allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità" (ove previsto), redatto secondo l'esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 "NATO Mutual

Government Quality Assurance (QA) Process”.

Quanto previsto a fronte dei Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (servizi di supporto logistico, materiali/attrezzature necessari per le attività integrative di supporto logistico, servizi in abbonamento, corsi di addestramento), non necessita di “C.d.C.” in quanto relativi rispettivamente a documentazione tecnica e a prestazioni di servizio.

i) Ciascun Certificato di conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all'uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità.

j) Tutte le qualità afferenti il presente Contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta Attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Generali/Direzione del Segretariato Generale.

k) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente.

l) L'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di sub-forniture all'estero, potrà essere delegata ad Organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base ad accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri.

m) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste, si rimanda a quanto contenuto negli Allegati al presente Contratto.

A partire dal 1° aprile 2022, a mente della Direttiva tecnica AER(EP).DT-145-01 (Procedura applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di aeronavigabilità), la Ditta presenterà alla verifica di conformità i materiali mantenuti/revisionati corredati dei format EMAR Form 1.

## **ARTICOLO 17**

### **TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.) DEL CONTROLLO CONFIGURAZIONE, CERTIFICAZIONE DI TIPO MILITARE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE**

La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e a carattere generale, rendendola disponibile alla D.A.A.A. per ogni eventuale esigenza. La documentazione relativa all'omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la Ditta per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell'ultima fideiussione aperta a garanzia delle prestazioni contrattualmente pattuita, fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di contenzioso per i quali l'obbligo della conservazione della documentazione potrà essere superiore a discrezione della D.A.A.A..

In particolare si conviene quanto segue:

#### 1) Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.)

La Ditta dovrà assicurare, per gli articoli aeronautici contemplati nel presente Contratto, e per quanto di competenza, la ottemperanza alla norma AER(EP).P-21, secondo le modalità definite nel C.T. n. 6/0\_\_\_ Sezione 1, Parte III, Paragrafo 2.2..

Resta inalterata la responsabilità della Ditta, avendo la conoscenza e la

responsabilità dell'intero progetto, dell'uso in sicurezza del bene prodotto e quindi l'obbligo di procedere all'investigazione ed analisi delle avarie inerenti al bene prodotto al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche di prestazioni e di aeronavigabilità. In tal senso la Ditta ha l'obbligo di formulare proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, nel caso in cui l'inconveniente sia attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità. La Ditta s'impegna pertanto ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A., entro i termini stabiliti dalla Norma AER(EP).P-21.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di Occurrence Report o S.I., la Ditta notificherà all'Ente responsabile dell'invio di questi (e, per conoscenza, alla D.A.A.A.) dell'impossibilità di avviare le indagini.

I costi relativi alle indagini disposte dall'A.D. saranno imputati alla Ditta nel caso in cui l'inconveniente risulti attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità e/o ad errata lavorazione dal parte della Ditta stessa.

In ogni altra situazione i costi saranno imputati all'A.D. e i relativi oneri saranno oggetto di apposito consuntivo da spendere nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto.

## 2) Controllo della Configurazione

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza alla norma AER(EP).00-00-5. La Ditta deve effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle P.T.A. mediante l'invio dei prescritti modelli.

La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (P.T.D.) secondo la norma AER(EP).00-00-5. Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sull'omologazione, la Ditta è tenuta in fase di emissione ad applicare quanto prescritto dalle norme AER(EP).P-2 e AER(EP).P-21 secondo il C.T. n. 6/\_\_\_\_\_.

### 3) Omologazione di Tipo Aeromobile

L'Aeromobile sarà sottoposto al processo di:

- a) certificazione di Tipo Militare secondo la norma AER(EP).P-21;
- b) qualificazione di Tipo Militare in accordo ai requisiti della norma AER(EP).P-2, limitatamente alle attività finalizzate all'ottenimento del Certificato di Qualificazione di Tipo Militare.

La Ditta si impegna a presentare la documentazione per l'ottenimento della certificazione di Tipo Militare e qualificazione di Tipo Militare alla Vice Direzione Tecnica (V.D.T.) e per conoscenza alla Divisione Competente della D.A.A.A. almeno 60 (sessanta) giorni calendariali prima della data di presentazione alla verifica di conformità del materiale interessato. In caso di ritardo della presentazione di detta documentazione per la certificazione degli aeromobili sarà applicata la penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 10.000,00.

In osservanza delle norme succitate la Ditta potrà presentare alla verifica di conformità il materiale per cui è prevista l'omologazione, solo dopo il superamento delle prove di omologazione ed il rilascio da parte della D.A.A.A. delle certificazioni previste, salvo le eccezioni previste dalla norma AER(EP).P-2.

#### 4) Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche

La Ditta dovrà assicurare, per le Pubblicazioni Tecniche ed i relativi aggiornamenti, e per quanto di competenza, l'ottemperanza alla norma AER(EP).P-21 secondo le modalità definite nel C.T. n. 6/\_\_\_\_, Sezione 2, Parte I e II, Paragrafo 6.2 e, per quanto non in contrasto, alle norme AER(EP).0-0-2 e AER.(EP)-104. Le Pubblicazioni Tecniche dovranno essere corredate da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della Ditta Responsabile del Sistema "D.R.S.". Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto. La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a prescindere dal momento in cui l'inconveniente viene segnalato fino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente Contratto, le Pubblicazioni Tecniche a seguito di SIP22/SIPE22, relative a deficienze, omissioni, lacune ed errori di qualsiasi genere, che possano comprometterne l'adeguatezza, l'interpretazione o far sorgere dubbi.

Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme della serie da AER(EP).P-170 ad AER(EP).P-174, in accordo alla classe di interattività prescelta, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego di materiali pericolosi, devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l'utilizzo. La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del

Contratto, delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra.

## **ARTICOLO 18**

### **SUBAPPALTO E SUBFORNITURA**

In ragione di quanto richiesto dalla Ditta nella lettera di Offerta, è autorizzato **(nota: qualora richiesto in sede di offerta)** il ricorso al subappalto per le prestazioni in quota programmata di cui ai Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” e “integrato”), entro i limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

In relazione a eventuale necessità di subappalto per l’esecuzione forniture e/o prestazioni richieste dall’A.D. nell’ambito della quota non programmata del presente Contratto, e non già previste nella succitata quota programmata, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e nell’articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, e pertanto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all’A.D. per la relativa autorizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In relazione a quanto prospettato dalla Ditta in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 105 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stessa potrà ricorrere al subappalto fino ad una percentua-

le pari al \_\_\_\_\_% dell'ammontare contrattuale.

L'eventuale esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non dovrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

La predetta richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche/integrazioni nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della Ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualità.

## **ARTICOLO 19**

### **PAGAMENTI**

In relazione ai prezzi di cui al precedente Articolo 8 le fatturazioni da parte della Ditta avverranno secondo quanto di seguito riportato:

- Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (Elicotteri): fatturazioni relative allo stato di

avanzamento lavori, per gli importi di seguito indicati, che costituiscono una quota parte del valore del Lotto stesso. Ciascuno stato di avanzamento sarà oggetto di uno specifico “Verbale di Constatazione” sottoscritto tra le Parti. Gli stati di avanzamento e le relative fatturazioni sono:

- a) disponibilità della cabina” (pagamento pari a \_\_\_\_\_ Euro);
- b) avvenuto rodaggio e imbarco sull’elicottero della trasmissione principale e del turbomotore (pagamento pari a \_\_\_\_\_ Euro);

La fatturazione del saldo di ciascun Lotto avverrà ad avvenuta verifica di conformità ed accettazione dell’elicottero.

Per le fatturazioni relative agli stati di avanzamento, la Ditta rilascerà idonea garanzia fideiussoria a favore dell’A.D. di importo pari a quello di ciascuna fattura che sarà svincolata dalla stessa ad avvenuta verifica di conformità, accettazione e consegna dell’elicottero corrispondente, previo nulla osta della D.A.A.A..

A ciascuna fattura di avanzamento lavori sarà allegata la lettera di approntamento ed il Verbale di Constatazione.

Alla fattura di saldo dell’elicottero sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica di conformità, la lettera di accettazione ed il verbale di consegna dell’elicottero all’Arma dei Carabinieri.

- Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (Equipaggiamenti di Missione, Attrezzature AGE e pubblicazioni tecniche): fatturazione del materiale oggetto di fornitura ad avvenuta verifica di conformità ed accettazione. A ciascuna fattura sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica di conformità, la lettera di accettazione e la dichiarazione di ricezione materiali.

- Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano”

e "integrato"): per ciascun Lotto, n. 3 fatturazioni (su base trimestrale) pari al 25% dell'importo del Lotto stesso, ad avvenuta emissione del Report trimestrale prodotto dalla Ditta in accordo a quanto previsto dal paragrafo 12 della Parte I e II della Sezione 2 del C.T. 6/\_\_\_\_, contenente gli statini mensili di efficienza flotta redatti dall'Ufficio tecnico della Base dell'Arma dei Carabinieri presso cui è assegnato l'elicottero. La fattura del saldo ad avvenuta verifica di conformità e accettazione del Report consuntivo annuale del servizio effettuato e inerente alla misurazione dell'indicatore delle performance di servizio, determinato come riportato nel C.T. 6/\_\_\_\_\_ Sezione 2 Parte I e II.

Alle fatture trimestrali saranno allegati i Report succitati contenenti gli statini mensili di efficienza redatti dall'Arma.

Alla fattura di saldo di ciascun Lotto sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica di conformità e la lettera di accettazione.

- Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (costituzione IPL): fatturazione dell'intero valore del Lotto ad avvenuta verifica di conformità ed accettazione della documentazione prevista in Allegato \_\_\_\_ a fronte di ciascun Lotto. Alla fattura sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica di conformità e la lettera di accettazione.

- Lotti da n. \_\_\_\_ a n. \_\_\_\_ (Addestramento): fatturazione del valore di ciascuna prestazione completata alla disponibilità del documento che attesta la buona esecuzione dell'attività addestrativa, come previsto in Allegato I. A ciascuna fattura sarà allegato il suddetto documento che attesta la buona esecuzione dell'attività addestrativa controfirmata dal rappresentante dell'Arma.

Il pagamento del 100% di ogni singola fornitura o attività relativa alle prestazioni non programmate avverrà, previa fatturazione, ad avvenuta verifica di conformità, accettazione e consegna (ove previste), in relazione all'importo che sarà determinato sulla base di quanto previsto in Allegato \_\_\_\_\_.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informativi sul conto corrente bancario intestato alla Ditta \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_, IBAN n. \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice \_\_\_\_\_ e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. **ZE63238691**.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato L) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della D.A.A.A..

Per gli eventuali costi aggiuntivi dell'importo contrattuale complessivo derivanti da conguaglio valuta e revisione prezzi, si provvederà con stanziamenti sui fondi del Ministero della Difesa. Per ottenere i pagamenti relativi la Ditta dovrà emettere apposite fatture per l'importo corrispondente. Detti pagamenti verranno disposti con mandati diretti a favore della Ditta stessa e potranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto relativi alla singola fattura oggetto di pagamento.

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma di cui all'Allegato L, ai sensi degli articoli 35, comma 18 e 159 comma 4 bis e

s.m.i. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come convenuto espressamente tra le parti, sarà facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione dei pagamenti, entro i limiti previsti dal citato articolo 159 comma 4 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. Salva la durata del cronoprogramma di cui all'Allegato L, il recupero dell'anticipazione avverrà entro la successiva annualità contabile rispetto all'erogazione dell'anticipo fino alla completa compensazione del relativo importo, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

Le parti concordano che non sono previste anticipazioni di pagamento per l'esercizio finanziario 2021.

## **ARTICOLO 20**

### **PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES**

La proprietà di tutti i risultati/know-how associati alle attività necessarie alla fornitura di quanto in oggetto del presente Contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti/subfornitori per quanto di loro competenza. Fanno eccezione i risultati/know-how derivanti dalle attività di studio e ricerca necessarie per studio, sviluppo ed omologazione dei sistemi richiesti specificatamente per la configurazione Arma dei Carabinieri

dell'elicottero \_\_\_\_\_ CC, i quali rimangono di proprietà dell'A.D..  
Nel caso in cui la Ditta intenda utilizzare le suddette attività di studio e ricerca per clienti terzi, la stessa dovrà darne comunicazione all'A.D. per il riconoscimento di eventuali compensazioni.

## **ARTICOLO 21**

### **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO**

É fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (Hardware e Software) in stato di perfetta efficienza, per l'intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.

L'A.D. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto.

La Ditta durante l'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell'eventuale esonero di cui al comma precedente, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell'A.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto, mantenendo per tutta la durata predetta la stessa qualità tecnico-operativa degli stessi ricambi.

L'obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere l'impegno, né giuridico né di fatto, che l'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l'obbligo

della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun im-pegno per l'A.D. di ordinativi di parti di ricambio.

Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto a fronte del presente Contratto, e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature nei cui confronti l'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell'A.D. medesima. L'A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente Articolo.

## **ARTICOLO 22**

### **VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO**

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare che, per quanto non allegate sono parte integrante del presente Contratto.

In caso di inadempienza l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n.

124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 “Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”.

In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

### **ARTICOLO 23**

#### **GARANZIA**

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del Contratto è di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.;
- la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti. Qualora l'A.D. richieda che essa venga prestata, ove tecnicamente possibile, presso altre sedi, gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici della Ditta saranno a carico dell'A.D. Tali oneri non saranno da riconoscersi alla Ditta nel caso di richieste di garanzia relative ad elicotteri che, in seguito ad avaria su territorio nazionale, risultassero non idonei/autorizzati al volo.

Si precisa che in caso di apertura di una S.I. dalla cui Parte III emergesse

che l'inconveniente è stato determinato da una causa tecnica e/o comunque ascrivibile alla Ditta, termini di garanzia previsti sono sospesi, fatte salve le tempistiche a carico dell'Amministrazione per la gestione dalla S.I..

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:

- a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
- b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose ovvero, in caso di constatata impossibilità o non convenienza di riparazione, procedere alla loro sostituzione;
- c) fornirne altre nuove su richiesta dell'A.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale e all'Arma dei Carabinieri, sarà assoggettato alle stesse penali, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare da apposita Commissione nominata dal Direttore dell'Ente Gestore Contrattuale.

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

## **ARTICOLO 24**

### **DIRITTI DI TERZI**

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi ti-

tolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

## **ARTICOLO 25**

### **CAUZIONE**

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in Contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche, dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni, regolare cauzione di Euro \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ed autenticata nelle firme da \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_.

Detta cauzione sarà svincolata progressivamente alla scadenza del periodo di garanzia, ove applicabile, di ciascuno dei Lotti contrattuali e per quote corrispondenti al prezzo degli stessi e secondo le previsioni dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per i lotti soggetti a constatazione o "avanzamento lavori", lo svincolo avverrà proporzionalmente alle forniture eseguite ovvero alle prestazioni erogate.

## **ARTICOLO 26**

### **CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 205 e seguenti del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 27**

### **CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)**

1) Ove prevista dal Contratto la consegna di parti di ricambio elicottero e/o attrezzature peculiari la Ditta si impegna a fornire all'A.D., con la eventuale collaborazione dei subfornitori:

- i dati di identificazione;
- i dati di gestione;
- l'identificazione a mezzo codice a barre.

2) Requisito di codificazione

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a bar-

re (CAB).

### 3) SPLC- Spare Part List for Codification

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'Atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

Si precisa che per le eventuali forniture di materiale richieste in quota non programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente gli item effettivamente ordinati ed in questo caso la SPLC sarà emessa entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del preventivo.

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente

possa procedere, secondo come previsto nei successivi comma 4), 5) e 6), all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)

#### 4) Liste di Screening

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al comma 3), dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause im-

putabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 5) Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al comma 4), per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 6) Liste di Screening e Codifica

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al comma 3).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria

documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste este-

re), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 7) Codificazione di origine estera

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'Ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'Ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli Uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

#### 8) Flussi Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

#### 9) Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposi-

zione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

#### 10) Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

#### 11) Penali e Garanzia

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale pari a Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 3.000,00.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

### **ARTICOLO 28**

## PENALITÀ

Per le prestazioni programmate, si conviene che per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna, ove prevista, nonché in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi in garanzia, di quanto oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da n. \_\_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_, qualora questo non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 15) e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Articolo 6), si applicheranno penalità pari allo 0,05% del valore di ogni singola fornitura/prestazione/lotto per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo.

Per le prestazioni di supporto logistico, di cui ai Lotti da n. \_\_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_, in caso di non raggiungimento dei requisiti di disponibilità operativa previsti dalla Sezione 2 del C.T. n. 6/\_\_\_\_\_, sarà applicata una penalità pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro al giorno per elicottero, fino al raggiungimento di un massimo del 10% del valore del lotto stesso.

Per la gestione del programma si applicheranno penali in base lo scostamento tra la somma degli incassi effettivamente ricevuti dalla Ditta in ciascun anno civile ed il corrispettivo valore annuale previsto dal cronoprogramma, sulla base dei parametri di seguito indicati, sino ad un valore massimo del 10% del valore di ciascun lotto:

- sarà calcolato per ciascun anno civile il valore degli incassi ricevuti dalla Ditta a fronte delle fatturazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto;
- qualora i suddetti valori annuali risultassero superiori al 90% dei corri-

spettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale non sarà applicata penale sui Lotti;

- qualora i suddetti valori annuali risultassero superiori al 80% ma inferiori al 90% dei corrispettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale sarà applicata una penale del 2% pari al valore del singolo Lotto di riferimento;

- qualora i suddetti valori annuali risultassero superiori al 75% ma inferiori al 80% dei corrispettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale sarà applicata una penale del 4% pari al valore del singolo Lotto di riferimento;

- qualora i suddetti valori annuali risultassero superiori al 70% ma inferiori al 75% dei corrispettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale sarà applicata una penale del 6% pari al valore del singolo Lotto di riferimento;

- qualora i suddetti valori annuali risultassero superiori al 65% ma inferiori al 70% dei corrispettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale sarà applicata una penale del 8% pari al valore del singolo Lotto di riferimento;

- qualora i suddetti valori annuali risultassero inferiori al 65% dei corrispettivi valori annuali previsti dal cronoprogramma contrattuale sarà applicata una penale del 10% pari al valore del singolo Lotto di riferimento

Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2 dell'Articolo 2, la penalità da applicare dovrà essere ragguagliata al valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla verifica di conformità; più precisamente, per ogni giorno calendariale di ritardo, qualora questo non sia

imputabile a cause di forza maggiore (Articolo 15) e/o ritardi nella fornitura di materiali e prestazione di competenza dell'A.D., la penale sarà dello 0,05% del valore della singola prestazione fino al raggiungimento di un massimo pari al 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo.

In caso di mancato rispetto dei termini di emissione dei preventivi e/o analisi di costo, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 25,00 per importi dei preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro 50,00 per importi dei preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 100,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 150.000,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a 100 (cento) giorni calendariali di ritardo, l'A.D. applicherà la penalità convenzionale pari a Euro 2.500,00 per i preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro 5.000,00 per i preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 10.000,00 per preventivi superiori a Euro 150.000,00 riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del Decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

In caso di ritardo della presentazione della documentazione per la certi-

ficazione degli aeromobili prevista dall'Articolo 17, sarà applicata la penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 10.000,00, oltre alle penali già previste per il Lotto n. \_\_\_\_.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell'Articolo 21 (Obbligo di conservazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto.

Per le specifiche modalità di calcolo delle penalità di cui ai lotti da n. \_\_\_\_\_ a n. \_\_\_\_\_ (Attività di gestione del programma, coordinamento e monitoraggio a tutte le attività contrattuali) si rinvia a quanto previsto dall'Allegato A.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impos-

sibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere. La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento; per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ARTICOLO 29**

##### **NORME U.N.I.**

Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

#### **ARTICOLO 30**

##### **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta

previsti dall'articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

### **ARTICOLO 31**

#### **TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE**

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al precedente capoverso vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successi-

vamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 (uno) tonnellata (t)/anno, una copia dell' "Attestato di conformità" della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, ri-

spetto alla produzione totale.

c) Elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l’uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d’uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell’obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l’uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l’obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi

norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

### **ARTICOLO 32**

#### **TUTELA DEI LAVORATORI**

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

### **ARTICOLO 33**

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vec-

chiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il paga-

mento diretto ai sensi dell'articolo 105 comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 34**

##### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavoro" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato P il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'Arma dei Carabinieri con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

### **ARTICOLO 35**

#### **APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE CONCERNENTI LE PRESCRIZIONI MINIME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

NON APPLICABILE

### **ARTICOLO 36**

#### **OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. **ZE63238691**.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o,

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Gestore Contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della Legge medesima.

#### **ARTICOLO 37**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto da parte del Contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

A precisazione di quanto previsto al precedente primo paragrafo e fermo quanto disposto nei precedenti Articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto qualora oltre il termine di 15 (quindici) giorni assegnato dall'A.D. alla Ditta, quest'ultima non abbia comunicato formalmente un piano risolutivo, con esplicita indicazione delle tempistiche richieste da sottoporre ad accettazione da parte dell'A.D., in relazione alle seguenti inadempienze:

- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto da parte della Ditta, per una quota parte superiore al trentacinque per cento delle suddette prestazioni contrattuali;

- nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi di cui al precedente Articolo 16, eccezione fatta per il ritardo nella presentazione del Piano di Qualità ed eventuali ritardi a fronte di richieste di interventi correttivi, in quanto già sottoposti alle penali di all'Articolo 28;

- nel caso l'A.D. accerti che la Ditta non disponga più dei requisiti tecnici previsti dalla norma AER.00-00-5 per il mantenimento della nomina di Ditta Responsabile di Sistema della linea elicotteri oggetto del presente Contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 28 (Penalità), trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta o alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

### **ARTICOLO 38**

#### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti

impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

### **ARTICOLO 39**

#### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

### **ARTICOLO 40**

#### **ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali

decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Le spese di bollo relativi ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non programmate previste al punto 2) dell'Articolo 2, saranno incluse nei preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte I - Capo I - Paragrafo 8.

#### **ARTICOLO 41**

##### **VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONI**

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni della denominazione sociale e dati societari della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D..

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

#### **ARTICOLO 42**

##### **PATTO D'INTEGRITÀ**

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pub-

blica Amministrazione” nonché del paragrafo III.6.10. del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 19 marzo 2021, in Allegato R al presente Contratto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dello stesso.

#### **ARTICOLO 43**

##### **COMUNICAZIONI**

Qualsiasi informazione e/o comunicazione, o trasmissione di documentazione, concernente il presente Contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili, se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it

- \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 44**

##### **OPZIONE**

Nel caso di evoluzione dell'esigenza operativa del Servizio Aereo dell'Arma dei Carabinieri, l'A.D. si riserva il diritto di esercitare l'Opzione per la fornitura di un servizio triennale di supporto logistico integrato aggiuntivo per gli elicotteri in argomento di cui al lotto \_\_\_\_\_, Allegato \_\_\_\_\_, da svolgersi con le modalità dettagliate nella Sezione 2 del Capitolato Tecnico 6/\_\_\_\_\_, ai prezzi indicati nell'Articolo 8, per un ammontare totale pari a Euro 24.000.000,00.

Il diritto di Opzione è esercitabile anche frazionatamente, dall'A.D. entro

la durata contrattuale indicata nell'articolo 4, mediante comunicazione alla Ditta a mezzo P.E.C..

Alla ricezione di tale comunicazione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni previste dall'Opzione, la Ditta ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018 n. 50 dovrà presentare cauzione per una somma pari al \_\_\_\_\_% dell'ammontare dell'Opzione richiesta.

I termini di approntamento alla verifica di conformità delle forniture opzionali saranno comunicati dalla Ditta alla ricezione della suddetta comunicazione di esercizio dell'Opzione.

Per le forniture/prestazioni previste a fronte della presente Opzione restano inoltre validi tutti gli Articoli del presente Contratto.

## **ARTICOLO 45**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in

materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed accon-

sente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

#### **ARTICOLO 46**

##### **ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA****L'UFFICIALE ROGANTE**

POSTILLA N. 1: "a pagina 75 del presente contratto, dopo l'Articolo 46, si aggiunge il seguente Articolo: ARTICOLO 47: "FACOLTA' DI RECESSO". Le parti convengono di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso secondo le previsioni dell'articolo 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 8: Prezzi;

Articolo 10: Clausola di congruità e conformità dei prezzi;

Articolo 19: Pagamenti;

Articolo 26: Controversie;

Articolo 28: Penalità;

Articolo 37: Clausola risolutiva espressa;

Articolo 38: Recesso unilaterale dal contratto;

Articolo 39: Vincolo contrattuale;

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE****IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità dell' \_\_\_\_\_ ad impegnare la Società medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. \_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) fogli interamente scritti e quanto di questo.

**L'UFFICIALE ROGANTE**